

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 settembre 2016, n. 28 **Metropolis - Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. di Molfetta (BA) - Comunità Alloggio denominata "AGAPE", sita in Terlizzi (BA) al Viale Pacecco n. 24.**

Variazione dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e accreditamento istituzionale in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia – Sezione Terza n. 00794/2016.

Il Dirigente della Sezione

- **Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
- **Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
- **Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- **Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- **Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

in Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. dispone che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento per le strutture sanitarie di propria competenza.

L'art. 11 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone, al comma 1, che l'autorizzazione debba indicare:

- a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;
- b) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;
- c) la sede legale, l'ubicazione e la denominazione della struttura;
- d) la tipologia delle prestazioni autorizzate;
- e) eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 6;
- f) il nome e i titoli accademici del responsabile sanitario.

Il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, con nota prot. n. 1029.11 del 22/09/2011, ha richiesto al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) l'accREDITAMENTO istituzionale della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica denominata "AGAPE", sita in Terlizzi al Viale Pa-

cecco n. 24, autorizzata all'esercizio con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 16/09/2011 del Servizio APS.

Il Servizio APS:

- con nota prot. n. AOO_081/411/APS1 del 10/02/2012, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA di effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura per la verifica dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al R.R. n. 3/2005 s.m.i.;
- successivamente, con nota prot.n. AOO_081/1528/APS1 del 03/05/2012, ne ha disposto l'annullamento in autotutela, atteso che i provvedimenti di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio risultavano rilasciati oltre i termini previsti dall'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010 per il rilascio dell'accreditamento istituzionale;
- con nota prot. n. AOO_081/3353/APS1 dell'11/10/2012 ha denegato l'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio "AGAPE".

Con sentenza n. 371 del 13/03/2013 del TAR Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, è stato dichiarato improcedibile il ricorso principale proposto dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. per l'annullamento della succitata nota prot. n. AOO_081/1528/APS1 del 03/05/2012 ed è stato accolto quello per motivi aggiunti, *"per l'effetto annullando il diniego di accreditamento impugnato (nota prot. n. aoo/3353/aps1 dell'11 ottobre 2012 del servizio regionale accreditamenti e programmazione sanitaria) e gli atti conseguenti indicati in epigrafe"*.

Nella parte motiva della medesima sentenza, il TAR Puglia ha richiesto a questa Amministrazione di procedere *"a nuovo esame dell'istanza di accreditamento al fine di verificare gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa di riferimento"* (L.R. n. 4/2010, ndr), precisando, altresì, che *"il potere dell'amministrazione in ordine al rilascio di accreditamento non è vincolato alla sola osservanza dei requisiti temporali, ma richiede, in base alla normativa di riferimento (art. 12, L.R. già cit.), la verifica di conformità con il fabbisogno determinato ai sensi del reg.reg. n. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 della l.r. n. 26/2006."*

Pertanto il Servizio APS, con nota prot. n. AOO_081/1940/APS1 del 16/05/2013, ha comunicato al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a.r.l. Metropolis l'avvio del procedimento di riesame dell'istanza di accreditamento.

L'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4 del 25/2/2010, come modificato dalla L.R. n. 5 del 5/2/2013, stabilisce che *"le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. n. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2012"*.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 26/2006 prevede che *"Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal Reg. 2 marzo 2006, n. 3 (art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), della L.R. n. 8/2004. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie) (...)"*.

L'art. 12, comma 5, della L.R. n. 4/2010, dunque, sottopone esplicitamente le strutture alla verifica del fabbisogno regionale determinato ai sensi del R.R. n. 3/2006 e, nel rispetto dello standard dello stesso R.R. 3/2006, del fabbisogno aziendale sulla base della programmazione territoriale di assistenza psichiatrica (art. 9, comma 2, L.R. 26/2006).

In ottemperanza alla Sentenza n. 371 del 13/03/2013, il riesame dell'istanza di accreditamento è stato effettuato dal Servizio APS secondo quanto disposto dalla medesima Sentenza ed in base alla normativa dalla stessa citata, non considerando, per espressa indicazione dell'Organo giudicante, il termine di sbarramento del 31/12/2009 entro il quale la struttura avrebbe dovuto essere in possesso dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Terlizzi, bensì la suddetta verifica di conformità con il fabbisogno.

Al fine di verificare il fabbisogno territoriale al momento della proposizione della domanda di accreditamento da parte del Consorzio Coop. Soc. a.r.l. – Metropolis, trasmessa ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010 in data 22/09/2011, si è fatto riferimento alla nota prot. n. 39135/1 del 01/03/2010 della ASL BA, ad oggetto: *“Trasmissione fabbisogno e programmazione territoriale strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali DSM ASL BA 2010”*, con la quale il Direttore Generale della ASL BA congiuntamente al Direttore del DSM, ha trasmesso al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) il fabbisogno e la programmazione territoriale delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali della suddetta Azienda.

In sede di ricognizione dei posti letto di tali tipologie di strutture, ed in particolare di quella relativa ai posti letto delle Comunità Alloggio h12, il Direttore Generale ASL BA, con la suddetta nota prot. n. 39135/1 del 01/03/2010, comunicava che l'offerta (ndr marzo 2010) di posti letto totali era pari a 72. Contestualmente, e sempre in ordine al numero dei pl h12, rilevava che il R.R. n. 3/2006, art. 1 lett b) ne consentiva 94.

Dalla ricognizione dell'esistente, il Direttore Generale ASL BA rilevava che *“in alcuni ambiti ex-ASL confluite, sono fortemente concentrate alcuni tipi di strutture (anche leggere), a scapito di altre, così inducendo una forte sperequazione dei servizi”* e che *“Proprio in seguito alla estrema esiguità numerica della CA; della loro disomogenea dislocazione esistente; della necessità di un numero adeguato delle stesse per ridurre il numero degli utenti inseriti in CRAP h24; al fatto che ben 3 CA possono essere ottenute tramite riconversione a costo zero”*,

chiedendo l'attivazione, in deroga al RR 03/2006, di quattro nuove CA a 12h di assistenza, tra le quali non era prevista la C.A. di Terlizzi, né tantomeno nel CSM di Ruvo di Puglia.

Sulla base di tale indicazione, sono state successivamente attivate o riconvertite le seguenti Comunità Alloggio, per ulteriori n. 32 posti letto.

1. Comunità Alloggio “Minerva” di Mola di Bari – accreditata con D.D. n. 281 del 28/11/2011 a seguito di istanza di accreditamento istituzionale del 21/10/2010 ai sensi dell'art. 12, comma 5, L.R. n. 4/2010 – già compresa nel fabbisogno regionale di cui al R.R. n. 3/2006 a seguito di parere di compatibilità favorevole rilasciato con D.D. n. 185 del 23/06/2009 – istanza del 15/04/2008;
2. Comunità Alloggio “Questa Città” di Gravina in Puglia – Riconvertita con Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1004 del 19/05/2010 ad oggetto: *“Riconversione delle strutture riabilitative psichiatriche aziendali. Riduzione posti letto CRAP Questa Città e attivazione di una Comunità Alloggio nel Comune di Gravina di Puglia. Accordi contrattuali 2010 – RR 11/08”* – Autorizzata e Accreditata con D.D. n. 220 del 07/09/2011 a seguito di istanza congiunta di autorizzazione e accreditamento del 30/12/2010 ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8, L.R. n. 4/2010.
3. Comunità Alloggio “E.P.A.S.S.S.” di Modugno – Riconvertita con Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1069 del 01/06/2010 ad oggetto: *“Riconversione delle strutture riabilitative psichiatriche aziendali. Riduzione posti letto CRAP EPASSS ed attivazione di una Comunità Alloggio nel Comune di Modugno e un Modulo Gruppo Appartamento nel territorio del CSM n. 2. Accordi contrattuali 2010 – RR 11/08”* - Autorizzata e Accreditata con D.D. n. 157 del 01/06/2011 a seguito di istanza congiunta di autorizzazione e accreditamento del 16/11/2010 ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8, L.R. n. 4/2010.
4. Comunità Alloggio “Apollo” di Alberobello – Riconvertita con Deliberazione del Direttore Generale della

ASL BA n. 1011 del 21/05/2010 ad oggetto: "Riconversione delle strutture riabilitative psichiatriche aziendali. Riduzione posti letto CRAP Turi e attivazione di una Comunità Alloggio nel Comune di Alberobello. Accordi contrattuali 2010 – RR 11/08" - Autorizzata e Accreditata con D.D. n. 231 del 07/08/2012 a seguito di istanza congiunta di autorizzazione e accreditamento del 14/12/2010 ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8, L.R. n. 4/2010.

Pertanto, alla data dell'istanza di accreditamento istituzionale formulata dal Consorzio Coop. Soc. a.r.l. – Metropolis (22 settembre 2011), risultavano assenti entrambe le condizioni necessarie per l'accesso alla fase di accreditamento (fabbisogno regionale di cui al R.R. 3/2006 e fabbisogno territoriale di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 26/2006), in quanto non vi era fabbisogno territoriale di Comunità Alloggio nel CSM di Ruvo-Terlizzi e, in ogni caso, non vi era fabbisogno residuo di posti letto di Comunità Alloggio h12 ai sensi del R.R. n. 3/2006.

Per quanto sopra, ritenuto di non poter procedere al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale per la struttura in oggetto, il Servizio APS, con nota prot. n. A00_081/2470/APS1 del 24/06/2013, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 ha inviato al Consorzio Coop. Soc. a.r.l. – Metropolis il preavviso di rigetto dell'istanza di accREDITAMENTO istituzionale per la Comunità alloggio "Agape" sita in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24, assegnando al Consorzio un termine di dieci giorni dal ricevimento dello stesso per presentare le proprie controdeduzioni, in assenza delle quali l'Ufficio avrebbe adottato un provvedimento espresso di diniego dell'accREDITAMENTO.

Con nota prot. 527 del 05/07/2013 lo "Studio Legale Avvocati Polignano", su incarico del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, ha inviato a questo Servizio le relative controdeduzioni, fondate sul presupposto della previsione - nella nota del DSM ASL BA del 15/05/2009 prot. 92045 - di una Comunità Alloggio nel territorio di Terlizzi, e sulla presunta disparità di trattamento dello stesso Consorzio Metropolis rispetto ad altre strutture di riabilitazione psichiatrica presenti nel territorio del DSM della ASL BA.

Atteso che al momento della proposizione della domanda di accREDITAMENTO da parte del Consorzio Metropolis il fabbisogno territoriale stimato, di cui alla nota prot. n. 39135/1 del 01/03/2010 della ASL BA, già non prevedeva l'attivazione di una Comunità Alloggio nel territorio di Terlizzi e che in ogni caso non risultava fabbisogno regolamentare di cui al R.R. n. 3/2006, ritenuto pertanto che le controdeduzioni trasmesse per conto del Consorzio Metropolis non potevano trovare accoglimento, con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 02/12/2013 il Servizio APS ha proceduto al diniego dell'accREDITAMENTO istituzionale richiesto dal Consorzio Coop. Soc. a.r.l.- Metropolis, con nota prot. n. 1029.11 del 22/09/2011, per la Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica denominata "Agape" sita in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24.

Con ricorso R.G. n. 251/2014 il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis ha chiesto al TAR Puglia di Bari – Sezione terza l'annullamento della succitata D.D. n. 306/2013, contestandone il presupposto, ovvero l'atto di programmazione del fabbisogno 2010 delle strutture riabilitative psichiatriche - nota prot. n. 39135/1 del 01/03/2010 con cui la ASL BA, pur avendo stimato un fabbisogno di n. 88 posti letto per l'anno 2010 per le Comunità Alloggio (CA) a fronte dei n. 94 p.l. consentiti in base al R.R. n. 3/2006 e dei n. 72 p. esistenti autorizzati, ha chiesto in deroga al predetto R.R. n. 3/2006 l'attivazione di n. 4 nuove strutture (CA) da n. 8 p.l. ciascuna, di cui n. 1 nel Comune di Mola di Bari e n. 3 tramite riconversione da CRAP preesistenti nei Distretti Socio-sanitari di Gravina, Modugno e Putignano, così esauendo il fabbisogno assistenziale.

Il TAR Puglia di Bari, Sezione Terza, con sentenza n. 00794/2016 REG.PROV.COLL. del 19/05/2016 ha accolto il ricorso, in quanto:

“(...) con decisione in pari data, resa su connesso ricorso n. 1042/2010, la nota in questione (n.d.r. prot. n. 39135/1 del 01/03/2010 del DSM ASL BA), che regge l’articolato iter argomentativo motivazionale dell’impugnato diniego, è stata annullata in parte qua, ovverosia proprio in relazione alla stima del fabbisogno aziendale-territoriale delle C.A.. Ne è conseguito l’annullamento degli atti di riconversione delle strutture concorrenti a quella gestita dal ricorrente e di accreditamento delle stesse, in quanto attivate in deroga ai parametri di cui al R.R. n. 3/2006 ed in località diverse da quelle indicate nell’atto di programmazione precedente di un solo anno (2009).

Risulta, dunque, evidente, che l’annullamento per la parte di interesse della nota n. 39135/1 del 1.3.2010 della Asl BA (e degli atti che ne sono conseguiti) richiamata quale ragione del ritenuto esaurimento del fabbisogno che ha comportato l’adozione del diniego impugnato, conferma pienamente la tesi difensiva sostenuta da parte ricorrente (...)

Infatti, una volta annullato l’atto che ha determinato la saturazione del fabbisogno assistenziale (...) non può che concludersi che il fabbisogno in questione, in realtà non è saturo (...).

Il diniego impugnato va, pertanto annullato. (...)”.

Con la citata sentenza n. 00792/2016 il TAR Puglia – Sezione Terza, accogliendo il *“connesso ricorso n. 1042/2010”* proposto dal Consorzio di Cooperative Sociali a.r.l. Metropolis, ha annullato parzialmente (nella sola parte relativa alla istituzione e riconversione delle Comunità Alloggio) la suddetta nota prot. n. 39135/1 del 01/03/2010 nonché le Deliberazioni del D.G. ASL BA n. 1004 del 19/05/2010 e n. 1069 del 01/06/2010 con cui si stabiliva rispettivamente l’attivazione della C.A. in Gravina e della C.A. di Modugno per riconversione di posti letto CRAP in esubero.

Pertanto, considerato:

- che l’attuale fabbisogno regolamentare della ASL BA, in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura Comunità Alloggio (0,75 posti letto ogni 10.000 abitanti) e della popolazione residente nel territorio (dati ISTAT al 01/01/2016 – 1.263.820 abitanti), è di n. 95 posti letto;
- che a seguito dell’attivazione di ulteriori n. 16 posti letto (n. 2 C.A.) a Mola di Bari ed Alberobello (CSM Putignano) già compresi nella precedente programmazione di cui alla nota prot. n. 92045 del 15/05/2009 della ASL BA, in aggiunta ai n. 72 posti letto preesistenti, complessivamente risultano attivi n. 88 posti letto di tipologia Comunità Alloggio;
- che pertanto il residuo fabbisogno regolamentare per la tipologia *“Comunità Alloggio”* è pari a n. 7 posti letto;
- che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1403 del 4/7/2014 *“Approvazione Programma Operativo 2013-2015 predisposto ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 135/2012”*, nel programma n. 14 *“Riequilibrio ospedale-territorio”*, punto 14.9 *“La salute Mentale”* ha previsto come obiettivo specifico, tra gli altri, la *“Rideterminazione del fabbisogno di posti letto terapeutico-riabilitativi, socio riabilitativi e socio sanitari h24, h12 ed a fasce orarie”*, da attuare attraverso la *“diminuzione pl h24 ed aumento pl h12 e a fasce orarie.”*;
- che il fabbisogno residuo di posti letto è superiore alla metà di quelli previsti dai R.R. n. 7/2002 e n. 3/2005 s.m.i. (n. 8 posti letto) per la suddetta tipologia di struttura;

in ottemperanza alla predetta sentenza n. 00794/2016 del TAR Puglia di Bari, la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), con nota prot. n. A00_151/7699 del 29/07/2016, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell’art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare sopralluogo presso la sede della CA *“AGAPE”*, in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l’accreditamento istituzionale.

Con PEC del 10/08/2016 il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ha trasmesso la nota prot.

n. 048008/16 del 09/08/2016 con cui, in riscontro alla suddetta nota prot. n. A00_151/7699 del 29/07/2016 della Sezione PAOSA, ha comunicato di aver effettuato idoneo sopralluogo presso la predetta struttura nonché la valutazione di atti e documenti previsti dalla L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. ed ha espresso **“GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, di:**

COMUNITA’ ALLOGGIO AGAPE – VIALE PACECCO n.24 - TERLIZZI

Responsabile Sanitario, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 08/2004 e s.m.i., è il/la Dr. BARRACCHIA EMANUELE nato a ROMA il 14.09.1957 e residente TORRE A MARE (BA) alla VIA BARI n. 47, in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Bologna il 26.10.1983; specializzazione in PSICHIATRIA conseguita presso l’Università di Bari il 28/11/1989, iscritto all’Ordine dei Medici BARI al n. 7246 il 18.01.1984. (...).”

Successivamente, in ottemperanza alla citata sentenza n. 00792/2016 del TAR Puglia – Sezione Terza, con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 20/09/2016 questa Sezione ha, tra l’altro, disposto l’annullamento:

- della D.D. n. 157 del 01/06/2011 con cui il Servizio APS, ai sensi dell’art. 12, commi 7 e 8 della L.R. n. 4/2010, ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per la Comunità Alloggio con n. 8 posti letto sita in Modugno alla Via Nicola Grande n. 2, gestita dalla Fondazione EPASSS e riveniente da riconversione (in quota parte, unitamente a n. 2 Gruppi Appartamento con n. 3 p.l. ciascuno, con arrotondamento) di n. 13 posti letto CRAP complessivamente in esubero rispetto al numero previsto per ciascuna struttura (14 p.l.) dai regolamenti regionali;
- della D.D. n. 220 del 07/09/2011 con cui il Servizio APS ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 12, commi 7 e 8 della L.R. n. 4/2010 per la Comunità Alloggio con n. 8 posti letto sita in Gravina in Puglia, alla Via Carso n. 19, gestita dalla Cooperativa Sociale a r.l. “Questa Città” e riveniente da riconversione (con arrotondamento) di n. 5 posti letto CRAP eccedenti il numero di 14 posti letto previsto dai regolamenti regionali per ciascuna struttura.

Per quanto sopra;

considerato altresì che la D.D. n. 226/2011 con cui il Servizio APS ha rilasciato al legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria per una Comunità Alloggio denominata “AGAPE” per n. 8 (otto) posti letto, a copertura assistenziale pari a 12 ore, da esercitare nei locali siti in Terlizzi al Viale Pacecco 24, non specificava il nominativo del Responsabile Sanitario della struttura;

si propone:

- di variare ed integrare, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio rilasciata con D.D. n. 226/2011, con l’indicazione che il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta, gestore della Comunità Alloggio denominata “AGAPE” ubicata in Terlizzi al Viale Pacecco 24, è il Dott. Luigi Paparella, nato a Terlizzi il 15/12/77, e che il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Emanuele Barracchia, nato a Roma il 14/09/1957, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna, specializzato in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Bari e iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari;
- di rilasciare, in ottemperanza alla sentenza n. 00794/2016 del TAR Puglia di Bari che ha disposto l’annullamento del diniego di accreditamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 306 del 02/12/2013, l’accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica denominata “Agape” con n. 8 posti letto, sita in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24, gestita dal “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” di Molfetta (BA), con la precisazione che:
 - ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, *“La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti*

stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo";

- ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questa Sezione provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione incaricato dell'Azienda ASL, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

- di variare ed integrare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 226/2011, con l'indicazione che il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta, gestore della Comunità Alloggio denominata "AGAPE" ubicata in Terlizzi al Viale Pacecco 24, è il Dott. Luigi Paparella, nato a Terlizzi il 15/12/77, e che il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Emanuele Barracchia, nato a Roma il 14/09/1957, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna, specializzato in Psichiatria presso l'Università degli Studi di Bari e iscritto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari;
- di rilasciare, in ottemperanza alla sentenza n.00794/2016 del TAR Puglia di Bari ed alla luce dell'annullamento del diniego di accreditamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 306 del 02/12/2013, disposto con la medesima sentenza, in favore del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA), l'accREDITAMENTO istituzionale della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica denominata "Agape", con dotazione di n. 8 posti letto, sita in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24. con la precisazione che:
 - ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, *"La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti*

stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo";

- ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questa Sezione provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione incaricato dell'Azienda ASL, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata;

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, Viale Pio XI 48/41-42 Pal F., Molfetta (BA);
- al Direttore Generale della ASL BA
- al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Terlizzi;
- all'Avvocatura regionale (*Cont. n. 217/14/RO – Avv. Mariangela Rosato*).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale, Psichiatria e Dipendenze Patologiche della Regione Puglia.
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso